

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Oggetto: Gara europea per la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per Lavori di costruzione della variante a sud dell'abitato di Calusco d'Adda - lotto 2. CUP E51B20000170002 CIG 9920530855

1) INFORMAZIONI GENERALI

Con determina a contrarre n. 98 del 26/06/2023, il Comune di Calusco d'Adda (Bg) ha deliberato di affidare i predetti lavori mediante procedura aperta ai sensi art.60 D.Lgs 50/2016, indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinato, ai sensi dell'art.95 c.2 D.Lgs 50/2016 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) .

Luogo di esecuzione: Calusco d'Adda - codice NUTS: ITC46

Il Responsabile Unico Del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Giuseppe Barbera

Data di validazione del progetto esecutivo 06/09/2021 – 28/04/2023

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile Tramite il sito [Piattaforma e-Procurement Sintel \(regione.lombardia.it\)](https://www.regione.lombardia.it) e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara;
3. Documentazione tecnica: Progetto
4. Schema per presentazione DGUE
5. Schemi di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
6. Capitolato Speciale d'Appalto

La documentazione è accessibile gratuitamente, per via elettronica, Tramite il sito [Piattaforma e-Procurement Sintel \(regione.lombardia.it\)](https://www.regione.lombardia.it) oltre che sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: www.comune.caluscodadda.bg.it

2.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, contenenti tutti i dati del concorrente, la descrizione dell'appalto completa di codice Cig e regolarmente sottoscritti dai rappresentanti legali, da inoltrare, o tramite l'interfaccia di cui alla piattaforma telematica Sintel di regione Lombardia o alla pec istituzionale protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it, entro il termine per invio quesiti indicato nel Bando di Gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo "CHIARIMENTI" del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite l'interfaccia di cui alla piattaforma telematica Sintel di regione Lombardia, all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 lett. b) c) ed e) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3) OGGETTO E IMPORTO

Oggetto dell'appalto

CATEGORIE E LAVORAZIONI	CATEGORIE OPERE GENERALI	CATEGORIE OPERE SPECIALIZZATE	IMPORTO a corpo	incidenza
CATEGORIA PREVALENTE				
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	//	€ 4.467.515,58	59,91%

CATEGORIE SCORPORABILI				
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	//	€ 243.908,31	3,27%
Segnaletica stradale non luminosa	//	OS 10	€ 27.087,75	0,36%
Barriere stradali di sicurezza	//	OS 12-A	€ 213.933,27	2,87%
Opere strutturali speciali	//	OS 21	€ 2.504.562,94	33,59%
TOTALE			€ 7.457.007,85	100,00%

Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso stimati in **€ 60.000,00**

In conformità con quanto disposto dall'art. 23 c. 16 D. Lgs 50/16 i costi della manodopera relativi ai lavori suindicati sono pari ad **€ 1.293.407,70;**

La prestazione principale è quella relativa alla Categoria OG3

AVVERTENZA: Si precisa che gli importi di riferimento ai fini della qualificazione per il presente appalto sono esclusivamente quelli indicati nel bando e nel presente disciplinare di gara.

- I concorrenti dovranno possedere l'attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA (D.P.R. 207/10) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione per l'esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere
- Il possesso della qualificazione può essere dimostrata anche avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara e con le modalità previste dall'art. 89 del D.Lgs 50/2016 e dall'art.88 c.1 D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

3.1 – DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di 18 mesi ovvero n.553 gg , con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

3.2 – DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L'appalto è finanziato parzialmente con mutuo della Cassa DD.PP., con finanziamento regionale e con finanziamento da privati;

I pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta il credito maturato ammonterà, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute a € 1.000.000,00 come indicato all'art. 24 p.to.2 del Capitolato Speciale D'appalto.

In conformità i quanto previsto dall'art. 35 c. 18 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione sarà pari al 20% dell'importo contrattuale. La corresponsione avverrà con le modalità indicate all'art. 24 p.to1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 - SOGGETTI AMMESSI

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art.45 D.Lgs 50/2016, i concorrenti di cui all'art. 48, del D.Lgs 50/2016 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate o che intendano riunirsi o

consorzarsi, con le modalità previste dall'art. 92 del DPR 207/10 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.

4.2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui all'art.45 lett. c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Per i consorzi stabili di cui all'art 45 c.2 lett. c) i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell'art.83 D.Lgs50/16 (Qualificazione Soa) devono essere posseduti anche dall'impresa consorziata indicata quale esecutrice.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'affidatario dell'incarico di progettazione del progetto posto a base di gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Al presente appalto, ai subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'incaricato alla progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

5) REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Inoltre, non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che si trovino nelle condizioni previste: dall'art.10 c. 6 D.P.R. 207/10, dall'art.44 D.Lgs 286/98 e dall'art.41 D.Lgs198/06, che non soddisfino i criteri previsti dall'art.83 D.Lgs 50/16, che non abbiano provveduto al pagamento della contribuzione stabilita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

6) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1) REQUISITI DI IDONEITÀ

a) I concorrenti dovranno possedere l'attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA (D.P.R. 207/10) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione per l'esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Ai sensi dell'art. 1 c.2 DM 248/2016 non è ammesso l'avvalimento per le opere di cui alle categorie indicate all'art. 2 del predetto DM.

b) Qualora previste, per l'esecuzione delle attività considerate "sensibili" individuate dall'art.1 c.53 della Legge 190/2012 e dal Dpcm del 18/04/2013, i concorrenti, dovranno essere obbligatoriamente iscritti all'elenco fornitori, prestatori di servizi esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito dall'art.1 c. 52 L.190/2012.

c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

d) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

6.2.1 AGGREGAZIONI DI RETE

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

6.2.2 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (ART. 48 D.LGS 50/2016)

Per i raggruppamenti temporanei il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di cui all'art.83 D.Lgs 50/16 deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito di cui all'art.83 D.Lgs 50/16 in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. Il beneficio di cui all'art. 61 comma 2 del DPR 207/10 si applica a ciascuna impresa che sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo complessivo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del suindicato DPR 207/10 così come modificato dall'art.12 c. 9 della Legge 80/2014.

Nella documentazione di gara dovrà altresì essere indicato:

- il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle società raggruppate, qualificata come capogruppo
 - la quota di partecipazione al raggruppamento;
 - le parti dell'opera, individuate secondo le categorie del disciplinare di gara, che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti l'associazione;
- Tutte le dichiarazioni presentate per la partecipazione al presente dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
- Beneficio di cui all'art 93c. 7 D.Lgs 50/2016 (riduzione della polizza)

Nel caso di Associazione Temporanea Orizzontale, per godere di tale beneficio, tutti i concorrenti associati devono trovarsi nelle condizioni previste dal predetto art. 93 c7 del D.Leg.vo 50/16.

Nel Caso di Associazione Temporanea verticale, il beneficio della predetta riduzione è ripartibile per la quota parte riferibile a ciascun componente l'ATI. (Determinazione ANAC n.44 del 27/09/2000).

Salvo quanto disposto dall'art. 48 cc.17 e 18 D.Lgs 50/16 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

In caso di aggiudicazione il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata (rilasciata da notaio) e dovrà riportare le medesime condizioni riportate nell'impegno presentato in sede di offerta.

6.2.3 CONSORZI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto "Documentazione a corredo".

Ai sensi dell'art. 1 c.2 DM 248/2016 non è ammesso l'avvalimento per le opere di cui all'art.2 del predetto DM.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nel paragrafo "Dichiarazioni integrative".

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza alla Stazione Appaltante, la quale richiede per iscritto, secondo le modalità indicate per le "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati nel DGUE. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8) SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii, così come modificate dall'art. 49 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione

obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara. (art.92 c. 7 D.P.R. 207/10).

Per i subappalti delle categorie individuate dall'art.1 c.53 della Legge 190/2012 e dal Dpcm del 18/04/2013, i subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente iscritti all'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito dall'art.1 c. 52 L.190/2012.

Ai sensi dell'art.105 comma 13 del D.Lgs.50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal medesimo c.13.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, si procederà ai sensi dell'art 30 comma 5 e 6 del D.Lgs 50/2016

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9) GARANZIE

L'offerta sarà corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) ai sensi dell'art. 93 del D.Leg.vo 50/16 sotto forma di cauzione e costituita secondo gli schemi tipo del D.M. 16/09/2022 n. 193. La garanzia provvisoria dovrà essere esclusivamente rilasciata dai soggetti previsti al c. 3 dell'art. 93 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'aggiudicatario dell'appalto sarà tenuto a presentare al momento della stipula del contratto:

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del DLgs 50/2016 e con le modalità di cui all'art.93 c. 3 del citato decreto, costituita secondo gli schemi tipo del D.M. 16/09/2022 n. 193 e secondo le modalità indicate nell'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto; N.B Si precisa che la suddetta polizza dovrà avere una durata pari a quella del contratto e dovrà essere prorogata sino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
- polizza di cui all'art. 103 c. 7 del D.Leg.vo 50/16 costituita secondo gli schemi tipo del D.M. 16/09/2022 n. 193, per le somme e i massimali indicati all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

10) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree interessate è **obbligatorio**.

Il sopralluogo si rende necessario affinché le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it **entro le ore 12.00 del giorno 21/08/2023** e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario aggregazione di retisti non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dall'Amministrazione aggiudicatrice attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (sopralluogo obbligatorio) è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

11) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a quello indicato nel portale ANAC per questa gara secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020>, o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "gestione contributi gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

12) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il portale secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma. Si raccomanda di seguire la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro il termine perentorio indicato nel Bando di gara a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Con la presentazione dell'offerta mediante il sistema l'operatore economico assume qualsiasi rischio conseguente alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'OFFERTA è composta da:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

Le dichiarazioni richieste per la presentazione delle offerte sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nel link indicato nel presente Disciplinare .

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Pena l'esclusione tutta la documentazione deve essere redatta in italiano ovvero deve essere presentata una traduzione giurata in lingua italiana della documentazione redatta in altra lingua. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo responsabilità del concorrente la fedeltà della traduzione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- la dichiarazione d'impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo, i nominativi degli operatori che lo compongono e le quote di ripartizione del servizio dichiarate non sono modificabili, né sanabili mediante soccorso istruttorio;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14) CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione

14.1 -- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO(DGUE)

Il concorrente compila ESCLUSIVAMENTE il DGUE reperibile nel link <http://trasparenza.mit.gov.it> Il DGUE presente nel predetto link, una volta compilato, dovrà essere firmato digitalmente.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all'art.85 del D.lgs 50/20106, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea, adeguato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sottoscritto con firma digitale.

Tale modello consiste in un'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, con timbro e firma digitale, con la quale il legale rappresentante conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, firmata digitalmente, all'interno della busta "Documentazione amministrativa", la seguente documentazione:

- 1) DGUE, presente nel predetto link, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e le Amministrazioni contraenti, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo della Convenzione.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/16 Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale;
- b) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei , consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, (compreso il giovane professionista);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE è sottoscritto dai seguenti soggetti:

- nel caso di operatore singolo, dal legale rappresentante o procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, devono essere presentati Mod.DGUE per ciascun componente (compreso il giovane professionista) che saranno sottoscritti dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti (se società o consorzio), o da ciascun professionista (in caso di operatori singoli) che costituiranno il raggruppamento ;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

14.2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.2.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1 a disposizione nella documentazione di gara, il concorrente: indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara, i dati identificativi dell'Operatore Economico (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, telefono, email e pec).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di operatore singolo, dal legale rappresentante o procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- in caso di dichiarazione rilasciata da procuratore speciale, copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Sempre compilando l'Allegato n.1, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 D.Lgs 286/1998 e di cui all'art. 41 Dlgs 198/2006 ;

2) indica i seguenti dati:

nominativi, le date e luogo di nascita del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri

di consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società. e di tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della predetta procedura (art. 80 c. 3 D.Lgs 50/16)

3) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 24 c. 7 D. Leg.vo 50/16 e specificatamente che nessun soggetto dell'impresa è in situazione di controllato, controllante o collegato all'affidatario della progettazione dei lavori posti a base del presente appalto e che non si trova in situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C.;

4) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, dei luoghi oggetto del presente appalto, della viabilità di accesso, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

- di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;

- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto.

5) dichiara di :

- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti o offerti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzatura adeguate all'entità ed alla tipologia, tempi e categorie dei lavori da eseguire

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, e dichiara, altresì che i costi inerenti gli oneri relativi al piano di Sicurezza e Coordinamento sono da ritenersi totalmente compensati con l'importo indicato dalla Amministrazione appaltante negli elaborati progettuali

6) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell'articolo 105 del D.Leg.vo 50/16,

intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni (art. 105 c.5 e art.92 c.7 D.P.R.207/10). La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara .

7) (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

9) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; Della eventuale presenza della suddetta dichiarazione all'interno dell' Offerta, verrà data contezza nei verbali di gara.

Fatto salvo quanto altro previsto dal predetto art. 53, in carenza di detta dichiarazione, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara sarà integralmente accessibile a terzi.

10) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e secondo le disposizioni di cui D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

11) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

12) a) (per i consorzi di cui all'art.45 c.2 lett. b) e c) D. Lgs 50/16) indica l'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre (qualora le imprese indicate siano a loro volta consorzi dovranno essere indicati i consorziati che per loro conto eseguiranno i lavori) e dichiara che nessuna di esse partecipa alla presente gara in qualsiasi altra forma (art.48 c.7, D.Leg.vo 50/16). Le imprese consorziate indicate dovranno presentare la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.80 c.1-2-4-5 del D.Leg.vo 50/16, così come modificato d.la D.L. 32 del 18/04/2019.

b) (per i consorzi stabili di cui all'art 45 c.2 lett. c) dichiara i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell'art.83 D.Lgs50/16 (Qualificazione Soa) dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre

13) (SE RICORRE TALE SITUAZIONE) di essere iscritte o di aver presentato richiesta di iscrizione negli elenchi fornitori (c.d.White List) di cui al D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014, presso la Prefettura .(in caso di ATI vanno indicate le Prefetture per ciascun componente il raggruppamento).

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire: da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 15;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 16 da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3; n. 8 (operatori non

residenti); n. 9 (requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale) n. 12 (privacy) ove pertinente, n. 13 (concordato preventivo), n. 14 (black list), n. 16 (white list).

La rete di cui al punto 8, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 8 (operatori non residenti); n. 12 (privacy) e, ove pertinente, n. 13 (concordato preventivo) , n. 15 (white list);

Le dichiarazioni integrative, dovranno essere rilasciate esclusivamente compilando il modello "allegato n. 1" messo a disposizione nella documentazione di gara.

14.2.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
2. Copia del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria, debitamente sottoscritta da tutti i soggetti componenti il concorrente
3. garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) ai sensi dell'art. 93 del D.Leg.vo 50/16 sotto forma di cauzione e costituita secondo gli schemi tipo del DM. 31 del 19/01/2018 e con le modalità di cui al c. 3 del citato art. 93; integrata mediante la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 e art. 105 del D.Leg.vo 50/16.
La predetta dichiarazione di impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi art. 93 c.8 D.Lgs 50/16." La garanzia è restituita, ai non aggiudicatari, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. L'Impresa, qualora ricada nelle condizioni previste dall'art. 93 c.7 del D.Leg.vo 50/16, può presentare la suddetta cauzione ai sensi della medesima normativa. In questo caso il concorrente segnala e documenta in sede di offerta, ai sensi del medesimo articolo, il possesso del requisito, nei modi previsti dalle norme vigenti.
4. Eventuale dichiarazione con la quale non autorizza la facoltà di "accesso agli atti" alla propria documentazione. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente dettagliata e motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. La Stazione Appaltante si riserva di verificare che le motivazioni addotte rientrino tra quelle previste dal predetto art.53 e tali da poter legittimare la sottrazione all'accesso agli atti della documentazione prodotta.
5. Copia Attestazione SOA del concorrente.
6. Eventuale dichiarazione attestante la volontà, per i lavori o parti di essi, di voler ricorrere al subappalto.
7. Eventuale documentazione relativa all'Avvalimento.
8. ricevuta di avvenuto versamento contributo Anac.
9. attestazione di avvenuto sopralluogo nei luoghi oggetto dei lavori.

14.2.4 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

1. copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti

o consorziati; (Allegato 2)

3. dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (possessione attestazione SOA).(Allegato 2)

Per i consorzi o GEIE già costituiti

1. copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate indicate quale esecutrici e del soggetto designato quale capofila.

2. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Le suindicate dichiarazioni dovranno essere rilasciate secondo il modello "allegato 2" messo a disposizione nella documentazione di gara.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e

sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui al punto "III", qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" dovrà contenere la seguente documentazione:

1. Relazione Tecnica
2. Allegati Tecnici

La Relazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana di facile e agevole lettura, in fogli di formato A4, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, di massimo 40 (quaranta) pagine (esclusa copertina, indice ed eventuali allegati alla relazione, certificazioni, tavole grafiche, etc.).

La stessa dovrà essere unica e organizzata in tanti capitoli quanti sono i criteri di valutazione di cui alla tabella successiva in coerenza ed in sequenza con i criteri indicati in modo che si possano desumere facilmente ed univocamente gli elementi da valutare.

Gli Allegati tecnici potranno essere redatti anche in formato A3 e dovranno essere presentati in separate cartelle che dovranno essere nominate sulla base del criterio di valutazione ed averne i contenuti indicati nella tabella:

CRITERIO	P.TI	SPECIFICHE CRITERIO
Sistema di monitoraggio strutturale della galleria artificiale	5	Consiste nella predisposizione già in fase realizzativa di sistemi di monitoraggio della galleria artificiale in termine di monitoraggio geometrico, del funzionamento strutturale, monitoraggio di dispositivi puntuali di particolare importanza. La Commissione valuterà le proposte del Concorrente che prevedano la fornitura, posa in opera e architettura, di un

		sistema di monitoraggio strutturale post operam su specifiche sezioni strumentate della galleria artificiale mirato a fornire informazioni, anche in continuo, delle caratteristiche dinamiche e statiche della struttura in modo da descriverne compiutamente il comportamento. In particolare, sarà valutato il posizionamento sulla singola parte d'opera anche attraverso elaborazioni grafiche, la tipologia di sensori specificandone i parametri prestazionali garantiti dal produttore, le modalità di acquisizione dei dati e di salvataggio dei dati acquisiti, la generazione di messaggi di allerta, la presenza di sistemi di segnalamento di possibili pericoli di allerta.
Incremento durabilità strutture portanti	10	Sarà oggetto di valutazione la proposta di soluzioni tecniche relative all'utilizzo di materiali con caratteristiche migliori rispetto a quanto previsto dal Progetto Definitivo-Esecutivo e tecniche costruttive atte ad aumentare la durabilità dell'opera in sotterraneo. Con riferimento alle parti strutturali della galleria artificiale saranno apprezzate soluzioni che, fra l'altro, minimizzano l'ammaloramento delle opere nel tempo (ad esempio mediante prodotti/additivi che mitigano la problematica delle infiltrazioni d'acqua, utilizzo di materiali innovativi o di caratteristiche superiori...)
Mitigazione degli impatti	15	<p>La Commissione valuterà le proposte del concorrente che – in fase di esecuzione – garantiranno un miglioramento della sostenibilità del cantiere rispetto a quanto già previsto a base di appalto. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la commissione valuterà i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) utilizzo di fonti di energia rinnovabili per il funzionamento del campo base e dei cantieri operativi; b) utilizzo dei mezzi d'opera secondo le ultime normative ambientali in vigore al momento dell'appalto e presentazione di un programma di adeguamento del parco veicoli circolante nel corso dei lavori; c) presenza di sistemi di recupero e riciclo delle acque di cantiere in modo da ridurre i fabbisogni, limitare gli scarichi idrici esterni al cantiere, promuovere processi di autodepurazione (es. fitodepurazione); d) presenza di sistemi di trattamento e recupero dei materiali/rifiuti prodotti nelle attività dei campi base e dei cantieri operativi (ad esclusione delle terre e rocce da scavo per la realizzazione dell'intervento) in modo da limitare lo smaltimento esterno al cantiere; e) proposte per la minimizzazione dell'occupazione dei suoli e per il miglioramento della fruizione delle aree e dei terreni interessati dai cantieri e dalle piste di cantiere; f) comprovati esempi di avvenuta gestione "sostenibile" dei cantieri da illustrare con schede ed elaborati grafici. <p>Saranno positivamente valutate le modalità e le azioni poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento degli impatti, in particolare all'economia circolare di gestione dei rifiuti, dando evidenza significativa delle modalità di riduzione delle inefficienze nell'utilizzo dei materiali recuperati o riciclati, la capacità del singolo Concorrente di ridurre gli impatti ambientali attraverso la propria specifica organizzazione.</p>
Specialista con competenze ecologiche e naturalistiche	3	Sarà oggetto di valutazione la messa a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, di una figura professionale in possesso di laurea magistrale nelle classi di laurea LM 60 o LM 75 o LM6. Tale professionista dovrà collaborare e supervisionare l'operato dell'appaltatore nella fase esecutiva, per garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio come previsto nello schema di contratto.
Fonti di energia rinnovabili	5	La proposta è finalizzata ad individuare le possibili migliorie che il concorrente intende introdurre, attraverso materiali tecnologie finalizzate allo sfruttamento ottimale delle fonti di energia rinnovabile, per la riduzione dei consumi necessari all'alimentazione dei sistemi di energia elettrica a servizio degli impianti di illuminazione permanenti. La proposta consiste nel miglioramento del livello di autosufficienza energetica dell'infrastruttura con quantificazione dell'energia autoprodotta/risparmiata rispetto alle soluzioni previste in progetto.
Certificazione cemento	3	Sarà oggetto di valutazione la disponibilità del Concorrente a realizzare le opere in cemento armato di progetto con calcestruzzo contenente esclusivamente cemento certificato con etichette ambientali di prodotto di Tipo III ("Dichiarazione Ambientale di Prodotto" o "Environmental Product Declaration" – EPD ai sensi della ISO 14025).
Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica	2	La Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso della Certificazione Etica SA 8000 (Social Accountability 8000) emessa da enti di certificazione accreditati dal SAAS ovvero dalla certificazione Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Nel caso di partecipazione di RTI o consorzi verrà attribuito il punteggio se tale certificazione è in possesso di tutti i componenti del RTI/consorzio. Per l'attribuzione del punteggio previsto dal disciplinare di gara, la certificazione deve risultare in possesso ed in corso di validità alla data del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Diversità e inclusione (ISO 30415:2021 – Gestione delle risorse umane)	2	Il concorrente dovrà indicare nell'apposito campo presente nella busta tecnica il possesso dell'attestazione o di aver avviato l'iter per il conseguimento dell'attestato di conformità.
Certificazione sulla gestione della sicurezza stradale	2	La Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso della Certificazione ISO 39001 – Gestione della sicurezza stradale.
Certificazione sulla gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori	2	La Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso della Certificazione ISO 45001 – Gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori (per i soli settori IAF/EA 28 o 34). Non verrà accettata la certificazione riferita alla superata norma BS OHSAS 18001]ISO14001.

Gli elaborati grafici e/o schede tecniche relativi alle proposte presentate dovranno riportare l'intestazione del criterio al quale sono riferiti e dovranno riportare un numero progressivo per ciascun criterio.

La predetta documentazione dovrà contenere gli elementi identificativi dell'offerente e l'oggetto dei lavori, sottoscritta dal soggetto concorrente.

Nel caso di concorrente costituito in associazione temporanea non ancora costituita, la suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti (da tutti i componenti , in caso di soggetti singoli) dei soggetti che costituiranno la predetta associazione.

Nel caso in cui le documentazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

N.B. Spetterà al concorrente, con apposita autonoma dichiarazione, da produrre in sede di offerta tecnica, motivare e documentare (indicando dettagliatamente le parti dell' offerta che non saranno ammesse all'accesso) quali parti della offerta tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 c. 5 lett a) D.leg.vo 50/2016.

Della eventuale presenza della suddetta dichiarazione all'interno della busta "B – Offerta Tecnica", verrà data contezza nei verbali di gara.

Fatto salvo quanto altro previsto dal predetto art. 53, in carenza di detta dichiarazione, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara sarà integralmente accessibile a terzi.

In caso la documentazione contenuta nella presente Busta "B offerta tecnica" risultasse mancante o incompleta la Commissione valuterà esclusivamente la documentazione presentata nei limiti previsti nei singoli criteri.

Nel caso in cui la Busta "B - OFFERTA TECNICA" contenesse dati, elementi o elaborati riconducibili all'offerta economica la Commissione di Gara provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

16) CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.

- a)- dichiarazione datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da suo procuratore, corredata da copia del documento di identità, contenente, oltre agli elementi identificativi dell'offerente, l'oggetto dei lavori :
 - a.1) l'indicazione, in cifra ed in lettere, del ribasso percentuale offerto, per l'esecuzione degli stessi,
 - a.2) l'indicazione in cifra ed in lettere dell'importo del costo della manodopera;
 - a.3) l'indicazione dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a i sensi degli art. 95 del D.Leg.vo 50/16, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura di gara.
- b) computo metrico estimativo delle migliorie presentate nella propria offerta tecnica, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. Tale computo, oltre a quello posto a base di gara, ha per l'affidatario, valore contrattuale.

Si precisa che il valore economico delle migliorie proposte, risultante da tale computo, è già incluso nell'offerta economica presentata.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifra e quello in lettere, sarà tenuto valido il ribasso percentuale indicato in lettere .

Nella "Busta C – offerta economica" il concorrente dovrà altresì allegare attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 da pagarsi mediante l'utilizzo del Modello F23 scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate che deve essere successivamente firmata digitalmente dal legale rappresentante e/o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il paragrafo specifico del presente Disciplinare) e ricaricata nel sistema.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione, o consorzio o GEIE non ancora costituiti le dichiarazioni e le documentazioni presentate nell'offerta economica dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Il concorrente deve anche indicare l'importo che intende corrispondere al Comune di Calusco d'Adda per il materiale che sarà scavato nell'area di cantiere in esubero pari a mc 19.200,492, risultante dal bilancio dei movimenti terra, che sarà di proprietà dell'appaltatore che dovrà provvedere a propria cura ed onere secondo i patti contrattuali al trasporto e al conferimento presso idoneo impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti e/o presso aree di recupero ambientale, salvo possibilità di riutilizzo qualora il materiale fosse idoneo allo scopo, assumendosi l'appaltatore ogni responsabilità di qualsiasi natura.

17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Offerta tecnica 80

Offerta economica 20 - di cui:

- 15 punti per il ribasso sulle opere oggetto dell'appalto;
- 5 punti per l'offerta relativa al materiale scavato nell'area di cantiere

TOTALE 100

17.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I singoli membri della Commissione attribuiranno, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario, per ogni criterio i coefficienti della prestazione offerta, variabili tra zero e uno secondo la tabella sotto riportata:

Coefficiente	Giudizio	Motivazione
1,00	Ottimo	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e contempla elementi tecnici innovativi e certificati.
0,90	Eccellente	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e contempla elementi tecnici ai più elevati livelli dell'offerta di mercato.
0,80	Buono	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione in linea con l'offerta di mercato.
0,70	Discreto	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ma con livelli minimi superiori a quelli richiesti.
0,60	Sufficiente	La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ma con livelli minimi pari a quelli.
0,50	Quasi sufficiente	La soluzione proposta è carente in uno o più

		aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale della proposta.
0,40	Insufficiente	La soluzione proposta è carente di uno degli elementi richiesti.
0,30	Gravemente insufficiente	La soluzione proposta è carente in più elementi richiesti.
0,20	Inadeguato	La soluzione proposta è carente in più elementi principali tali da compromettere l'utilità generale della proposta.
0,10	Assente	La soluzione proposta è carente di elementi essenziali ed è totalmente al di sotto dei livelli minimi richiesti nel Progetto.
0	Del tutto assente	La soluzione proposta è totalmente negativa e non valutabile.

- Si procederà alla determinazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per ciascun criterio.

- Dopo aver determinato, per ogni criterio, la media dei coefficienti attribuiti da parte di ciascun membro della Commissione, la stessa, per ogni criterio, dovrà essere trasformata in coefficiente definitivo (riparametrazione), riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media le medie inferiori prima calcolate, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$
dove:
$V(a)_i$ è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
P_i è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame;
P_{max} è la media più alta dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte

- Il prodotto tra il predetto coefficiente definitivo e il peso attribuito a ciascun criterio determinerà il punteggio del criterio stesso.

- Successivamente, per stabilire il punteggio ottenuto da ogni concorrente sull'offerta tecnica, si procederà con la somma dei punteggi ottenuti dal singolo offerente per ogni criterio.

I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora l'eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di presenza di un'unica offerta valutabile, non verrà effettuata la suddetta trasformazione in coefficienti definitivi (riparametrazione), il punteggio sarà quindi attribuito moltiplicando il peso di ciascun criterio, alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per il medesimo criterio o sub criterio.

17.2 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

- per l'elemento prezzo relativo ai lavori oggetto dell'appalto si applicherà la formula dell'interpolazione lineare: secondo cui per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta la formula è la seguente:

$$PE_a = PE_{max} \times V_a$$

dove

a = indice numerico di riferimento dell'offerta

- Va = coefficiente dell'offerta del concorrente a ($0 < Va \leq 1$)
- PEa = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente a
- PEmax = punteggio economico massimo assegnabile

Per calcolare il coefficiente Va per gli elementi di valutazione di natura quantitativa si applica la seguente formula:

$$Va = (Ra / Rbest)$$

dove:

- a = indice numerico di riferimento dell'offerta
- Va = coefficiente dell'offerta del concorrente a ($0 < Va \leq 1$)
- Ra = Valore del ribasso offerto dal concorrente i-esimo
- Rbest = Valore del ribasso dell'offerta più conveniente

I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora l'eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

- per l'offerta relativa al materiale scavato nell'area di cantiere, si applicherà la Formula al Prezzo Massimo: il punteggio maggiore sarà attribuito alla migliore offerta derivante dall'applicazione della seguente formula:

$$PE = PEmax \times ((Pmin - P0) / (Pmin - Pma))$$

dove:

- PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile (5 punti)
- Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente
- Pmax = Prezzo più alto presentato in gara
- Pmin = Prezzo più basso presentato in gara

18 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri esperti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.Lgs 50/2016.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19- SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

Dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte, fissato **in data 28/08/2023 alle ore 12:00**, la Stazione Appaltante procederà alla nomina della Commissione giudicatrice per la verifica della documentazione amministrativa, tecnica e per l'apertura delle offerte economiche.

Questa Amministrazione si riserva, al momento della scadenza delle offerte, di nominare in alternativa un Seggio di gara per la valutazione delle offerte amministrative oltre alla Commissione giudicatrice delle offerte Tecniche ed economiche.

19.1 - INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice e dell'art. 1, comma 3, della legge 55/2019, **con l'inversione procedimentale**, esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

19.2 - APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Non è fissata alcuna data per le sedute pubbliche, in quanto la trasparenza e la pubblicità della stessa sarà assicurata dall'effettuazione telematica della procedura direttamente sulla piattaforma elettronica della Regione Lombardia; La gestione telematica della procedura consente di tracciare ogni operazione di apertura dei file contenenti le offerte e offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità della documentazione, in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse. Le buste digitali, amministrative e economiche saranno aperte dal seggio di gara/Responsabile del procedimento in data/ora successiva a quella fissata per la presentazione delle offerte. Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di SInTel denominato "Comunicazioni della procedura" assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di SInTel.

Successivamente la predetta Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate procederà alla disamina della documentazione contenuta nelle buste "B - Offerta tecnica"; ed alla valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

Successivamente la Commissione procederà a darne pubblicità direttamente agli interessati attraverso la piattaforma elettronica Sintel di Regione Lombardia ed in particolare:

- alla somma dei punteggi attribuiti per ciascuna offerta tecnica dei concorrenti ammessi.
- all'eventuale esclusione delle offerte che non abbiano superato il punteggio minimo stabilito quale somma dei punteggi dell'offerta tecnica.
- all'apertura delle offerte economiche contenute nelle buste "C - Offerta economica", alla verifica della correttezza formale della dichiarazione d'offerta;
- all'attribuzione del punteggio, in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel presente disciplinare;
- al calcolo del punteggio totale ed alla formazione della graduatoria, in ordine decrescente, delle offerte economicamente più vantaggiose nonché all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97del D.Lgs 50/2016.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19.2.1 Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta

Nel caso ci sia un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati,

tutte le operazioni di cui ai predetti punti sono omesse e la Commissione giudicatrice può proseguire limitando tali operazioni alla verifica di ammissibilità dell'**Offerta tecnica** e alla compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di gara. Qualora nel seggio di gara sia presente il RUP, oggettivamente competente per materia, le stesse operazioni possono essere svolte direttamente dal RUP stesso, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice. In tal caso non trova applicazione la soglia di sbarramento indicate.

19.3 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione giudicatrice, trasmetterà al Seggio di gara, qualora fosse stato nominato, il verbale di gara con le risultanze della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e contenente la graduatoria delle offerte ammesse.

La Commissione giudicatrice/Seggio di gara procederà all'apertura della documentazione contenuta nella busta "A" solo nei confronti del concorrente primo nella graduatoria sopra determinata.

Proseguirà poi:

- con la conseguente ammissione, esclusione o riserva, a norma dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, del concorrente in base all'esito del suddetto esame;
- a richiedere eventuali regolarizzazioni documentali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016;
- all'eventuale sospensione della seduta per permettere la richiesta delle suddette integrazioni e a comunicare attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, la data di riapertura della seduta pubblica;
- a redigere apposito verbale relativo a tutte le suesposte attività;

La Commissione/Seggio di gara formulerà alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione, in favore del concorrente risultato primo in graduatoria, fatte salve le verifiche di legge.

20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice così come modificato dalla L. 55 del 14/06/2019, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il predetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi del citato art. 97 c.6 del predetto D.Leg.vo 50/2016.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito del procedimento di verifica, la Commissione giudicatrice/Seggio di gara, solo nel caso in cui si debba procedere ad eventuali esclusioni – in seduta pubblica (comunicata mediante pubblicazione nel link suindicato) – dichiarerà le eventuali esclusioni delle offerte risultate inaffidabili, procederà alla rideterminazione della graduatoria, all'individuazione della migliore offerta non anomala e a trasmettere la proposta di aggiudicazione alla Stazione Appaltante.

In assenza di offerte individuate anormalmente basse ai sensi del suindicato art. 97: la Commissione giudicatrice/Seggio di gara procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione; trasmetterà la predetta proposta e la documentazione di gara alla Stazione Appaltante per l'approvazione.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi del citato art. 97 c.6 del predetto D.Lgs. 50/2016.

21 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è senz'altro impegnativa per il concorrente risultato primo in graduatoria, mentre nei riguardi dell'Amministrazione essa è subordinata all'approvazione dell'Amministrazione che avrà, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva senza che il predetto concorrente possa nulla pretendere.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro esclusivo di Bergamo rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia in Brescia Via Carlo Zima, 3.

23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento e del
sette settore tecnico

Ing. Giuseppe Barbera

Firma autografa sostituita con l'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2